



San Marino, 7 ottobre 2019/1719 d.f.R.

**A TUTTE LE PERSONE GIURIDICHE**

**Prot. n. 113697/MLM/si**

**CIRCOLARE UAC N.1/2019**

**Oggetto:** Obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche.

L'Ufficio Attività di Controllo, che conserva il Registro dei Titolari Effettivi di cui all'Art.23-quater della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Tenuto ad applicare le sanzioni per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, di cui all'art. 23 quater, comma 1, della Legge n.92/2008 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 65 ter della Legge n.92/2008 s.m.i.;

Visto l'articolo 23 quater, comma 5, della legge n.92/2008 s.m.i.;

Visto l'articolo 8, comma 1, della Legge 8 agosto 2018 n.104;

Visto l'articolo 23 quater, comma 9 septies, della Legge n.92/2008 s.m.i.;

Vista la Circolare n.1/2018, emanata in data 19 febbraio 2018 dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio (brevemente "UIAC");

Viste le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della Circolare n. 4/2018, emanata in data 10 dicembre 2018 dall'UIAC;

Ricorda che le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica e le persone giuridiche estere che operano a San Marino tramite Stabili Organizzazioni, non assoggettate, al 31/12/2018, alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n. 17 ed alle liquidazioni d'ufficio, devono comunicare, con le modalità prescritte nella Circolare UIAC n.1/2018 e nei punti 1 e 2 della Circolare UIAC n. 4/2018, le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, nei termini di cui all'8, comma 1, della Legge 8 agosto 2018 n.104 (ossia entro il 31/12/2018 per le persone giuridiche sopra richiamate, che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico entro il 30/11/2018) e di cui all'articolo 23 quater, comma 5, della Legge n.92/2008 e s.m.i. (ossia entro un mese dall'ottenimento del riconoscimento giuridico o da ogni mutamento che incida sulla individuazione dei titolari effettivi).

Le persone giuridiche sopra individuate che non hanno effettuato le comunicazioni nei termini di legge sopra richiamati sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 10.000, ai sensi dell'articolo 65 ter della Legge n.92/2008 e s.m.i..

Si informa che elemento discriminante per l'applicazione della sanzione minima, pari a € 5.000, sarà l'aver comunque provveduto a effettuare le comunicazioni sopra dette anche se in data successiva rispetto alla scadenza dei termini.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dott.ssa Micaela Licia Menicucci